

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**O G G E T T O:**

Approvazione dello schema di regolamento recante "Articolo 16 sexies, comma 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: disciplina del procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive".

Il giorno **11 Agosto 2003** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE                      LORENZO DELLAI**

Presenti:      **ASSESSORE                      ROBERTO PINTER**  
**SOSTITUTO**

**ASSESSORI EFFETTIVI      REMO ANDREOLLI**  
**MARCO BENEDETTI**  
**OLIVA BERASI**  
**SILVANO GRISENTI**  
**MAURO LEVEGHI**  
**MARIO MAGNANI**  
**CLAUDIO MOLINARI**  
**SERGIO MURARO**  
**DARIO PALLAORO**

Assiste:      **IL DIRIGENTE                      MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, ai sensi del quale presso ciascun comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti è assicurato, nel rispetto dell'autonomia organizzativa spettante ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali, il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi o le attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, al fine di semplificare il rilascio dei relativi provvedimenti;
- considerato che il coordinamento delle funzioni amministrative suddette - finalizzato alla creazione di un interlocutore unico per l'utente cittadino/impresa, alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione, all'incremento dell'efficienza della medesima attraverso il razionale coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici coinvolti - è garantito dai comuni attraverso la struttura denominata "sportello unico per le attività produttive";
- visto il progetto denominato "SPO.T. - SPOrtello unico Trentino per le attività produttive", presentato d'intesa tra Provincia Autonoma di Trento, i venticinque comuni trentini con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e il Consorzio dei Comuni Trentini, e concernente lo svolgimento in forma coordinata delle attività preordinate all'attivazione degli sportelli unici nei comuni indicati dalla norma, progetto approvato dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del Piano d'azione di e-government e cofinanziato dallo Stato per un importo pari a Euro 360.000,00 (su un totale di Euro 1.078.375,00);
- dato atto che, come previsto dal citato progetto SPO.T. e ai fini dell'attuazione delle prime fasi operative del medesimo, con deliberazione n. 2781 di data 8 novembre 2002 è stato affidato ad apposita società di consulenza un incarico per l'analisi e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi rientranti nelle seguenti sei aree d'intervento (c.d. "procedimenti pilota"), preventivamente individuate d'intesa tra i sottoscrittori del progetto con riferimento alla fase sperimentale di avvio degli sportelli, tenuto conto della rilevanza strategica delle aree medesime nel tessuto locale e del potenziale bacino d'utenza coinvolto:
  - esercizi alberghieri
  - esercizi aperti e non aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande
  - attività artigianali di parrucchiera/e, estetista e simili
  - autotrasporto e attività connesse
  - organizzazione di spettacoli e intrattenimenti pubblici
  - agriturismo;
- considerato che le funzioni amministrative in materia di impianti produttivi e di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi devono essere svolte dai comuni in un unico procedimento, nell'ambito del quale il comune funge da interlocutore unico per l'utente,

rapportandosi al contempo in maniera integrata e coordinata con le altre amministrazioni coinvolte ai fini del rilascio di un unico provvedimento autorizzatorio che costituisce titolo per iniziare l'attività;

- visto il comma 3 del citato articolo 16 sexies, ai sensi del quale spetta alla Giunta provinciale definire con regolamento il procedimento unico concernente il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni o di servizi, ivi compresi il rilascio delle concessioni o di autorizzazioni urbanistiche previste dalla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) individuazione del responsabile del procedimento;
  - b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
  - c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
  - d) facoltà per l'interessato, decorsi inutilmente i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
  - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori o di omissioni materiali suscettibili di correzioni o di integrazioni;
  - f) ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 16;
  - g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la relativa determinazione costituisce proposta di variante per la quale si procede ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia di urbanistica;
  - h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge;
- considerata la necessità di pervenire all'approvazione della disciplina del procedimento unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 sexies, comma 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, al fine di consentire l'immediata operatività degli sportelli in vista della loro prossima attivazione;

- visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, nel testo predisposto dall'apposito gruppo di lavoro nominato con deliberazione n. 1153 di data 16 maggio 2003 e del quale si propone l'approvazione;
- considerato che il regolamento prevede che i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti rendano operativa la struttura in questione entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo e che i procedimenti di competenza dello sportello unico siano individuati con deliberazione della Giunta provinciale, adottata sentito il Consorzio dei Comuni Trentini;
- preso atto peraltro che l'attivazione - in via sperimentale e come prima fase del più complessivo programma di attivazione nei venticinque comuni indicati dalla norma - degli sportelli unici per le attività produttive nei comuni "pilota" di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Cles, è prevista tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2003;
- preso atto altresì che presso il comune di Trento le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, di cui al citato articolo 16 sexies, saranno svolte dal già operante "Sportello imprese e i cittadini";
- considerato inoltre che, in sede di prima applicazione e in via sperimentale, l'attività degli sportelli unici presso i suindicati comuni avrà ad oggetto i procedimenti amministrativi c.d. "pilota", ricompresi nelle sei aree di intervento suindicate e oggetto di reingegnerizzazione, ferma restando la successiva implementazione degli stessi e il conseguente ampliamento delle materie di competenza degli sportelli, anche sulla scorta dell'esperienza nel frattempo maturata sia in termini di benefici riscontrati che di eventuali criticità rilevate;
- dato atto, comunque, che risulta già avviata l'attività necessaria alla progressiva attivazione degli sportelli unici per le attività produttive anche presso i restanti venti comuni indicati nella norma, parallelamente agli adempimenti connessi alla contestuale implementazione dei procedimenti amministrativi di competenza dei medesimi;
- vista la nota del Servizio Organizzazione ed informatica prot. n. 6133/03-112C-S112 di data 1 agosto 2003, con cui è stato trasmesso alle strutture di staff lo schema di regolamento di cui sopra, al fine dell'espressione del relativo parere ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 586 di data 21 marzo 2003;
- dato atto inoltre che - al fine di completare il quadro complessivo di riferimento normativo-amministrativo necessario a garantire l'efficace azione degli sportelli unici per le attività produttive e per disciplinare in forma puntuale e compiuta le forme e le modalità di azione nonché i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti nel progetto - parallelamente alla formalizzazione del regolamento in parola, contenente le regole di riferimento essenziali per la gestione del procedimento unico, saranno adottati, nel quadro di una cooperazione paritaria, specifici protocolli d'intesa tra le amministrazioni interessate, quali strumenti indispensabili per garantire la collaborazione, il coordinamento e la semplificazione dei rapporti tra le medesime e con gli sportelli;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di regolamento di cui all'Allegato A), recante "Articolo 16 sexies, comma 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: disciplina del procedimento gestito dallo sportello unico per le attività produttive", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare, con proprio decreto, il regolamento di cui al punto 1).

CP

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO